



Generali Global – Fondo Pensione Aperto a Contribuzione definita

Generali Italia S.p.A. (Gruppo Assicurazioni Generali)

Iscritto al n° 8 dell'albo Covip

Istituito in Italia



Sede legale: Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Sede operativa: Via L. Bissolati 32, 00187 Roma (RM)



+39 041 2599890



fpageneralivita.it@generali.com

FondoGeneraliGlobal@pec.generali.com



www.generali.it

Disposizioni in materia di Organismo di Rappresentanza

(art. 5, comma 5, D.Lgs. 252/2005; art. 19 del Regolamento)

A. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di Rappresentanza (di seguito "Organismo"), istituito, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, art. 5, comma 5, dall'impresa di assicurazione Generali Italia S.p.A. (di seguito "impresa di assicurazione") che gestisce il Fondo Pensione Aperto, iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 8 (di seguito "Fondo").

B. NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ORGANISMO

1. L'impresa di assicurazione provvede alla istituzione dell'Organismo mediante la nomina dei membri designati.
2. La composizione dell'Organismo rispetta il principio di partecipazione paritetica dei rappresentanti delle aziende o gruppi e dei lavoratori. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.
3. L'Organismo è composto, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione al Fondo di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo, e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni citate sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo. Nel caso in cui invece il numero di aziende o gruppi sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, l'impresa di assicurazione può riservarsi la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
5. L'impresa di assicurazione, quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a designare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire all'impresa di assicurazione entro 30 giorni. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione, fatto salvo il disposto del comma 4 del presente articolo.
6. I componenti l'Organismo di rappresentanza restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

C. REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA E DECADENZA

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; nei loro confronti non devono operare le cause di sospensione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'impresa di assicurazione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza delle cause di sospensione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo. La suddetta verifica viene effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, l'impresa di assicurazione provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dall'incarico.
5. L'eventuale mancata designazione di rappresentanti da parte delle collettività di riferimento non consentirà la formazione di un organismo di rappresentanza.
6. L'organismo si intende costituito in caso di designazione di almeno un rappresentante.

D. REMUNERAZIONE

1. Non sono previsti compensi ai componenti l'Organismo a carico del Fondo o dell'impresa di assicurazione.
2. Le spese di funzionamento dell'Organismo non potranno essere fatte gravare sul Fondo né sull'impresa di assicurazione.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo e l'impresa di assicurazione che gestisce il Fondo e il Responsabile.
2. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
3. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
4. L'Organismo riceve dall'impresa di assicurazione:
 - a. informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b. informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
5. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile copia della relazione annuale che lo stesso trasmette annualmente alla COVIP, per quanto di propria competenza.
6. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
7. L'Organismo può riferire al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo.

F. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Qualora il numero dei componenti sia di almeno due, l'Organismo di rappresentanza elegge al suo interno il Presidente e un Segretario. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'impresa di assicurazione e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti o su richiesta di un

componente, in caso di Organismo composto da due componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede dell'impresa di assicurazione che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale a cura del Segretario, da conservarsi presso la sede dell'impresa di assicurazione.